



comune di
PRATO

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici (2014) , il giorno uno (01) del mese di luglio , alle ore 9,30 , in una sala del Palazzo Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il Sindaco Matteo Biffoni

SONO PRESENTI i sigg.ri: [Biffoni Matteo, Alessi Filippo, Barberis Valerio, Biancalani Luigi, Ciambellotti Maria Grazia, Faggi Simone, Faltoni Monia, Mangani Simone, Squittieri Benedetta]

SONO ASSENTI i siggri: [Toccafondi Daniela]

PARTECIPA il Segretario Generale Michele Pinzuti , incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE n. 203 del 01/07/2014

OGGETTO: Contrattazione collettiva integrativa per la dirigenza. Atto di indirizzo fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anni 2013/2014



DELIBERAZIONE n.. 203 del 01/07/2014

OGGETTO: Contrattazione collettiva integrativa per la dirigenza. Atto di indirizzo fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anni 2013/2014

LA GIUNTA

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

Visti i seguenti decreti del Ministro dell'Interno con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali:

- in data 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, con cui è stato differito il termine al 28 febbraio 2014;
- in data 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, con cui è stato differito il termine al 30 aprile 2014;
- in data 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, con cui è stato differito il termine al 31 luglio 2014;

Richiamata la D.C.C. n. 71 del 31/07/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 238 del 02/08/2013 di approvazione del P.E.G. 2013;

Dato atto che il Comune di Prato partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);

Visti i CCNL Area dirigenziale II Regioni ed autonomie locali del 23/12/1999 e seguenti che disciplinano la costituzione e la destinazione delle Risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;

Vista la DGC. 134/2013 con cui è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per la dirigenza che risultava così costituita:

- Dirigente dell'Ufficio Pianificazione strategica, partecipate e area controlli - in qualità di Presidente;
- Il Funzionario titolare della Posizione Organizzativa Esperto in materia di Pianificazione strategica e controlli – in qualità di membro;
- possibilità che la delegazione fosse integrata da altri membri, individuati dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica in relazione alla specifica professionalità posseduta e alle materie oggetto di trattazione e stabilendo che qualora i componenti individuati non siano dirigenti, bensì titolari di posizione organizzativa, la rappresentanza sia esercitata nei limiti stabiliti dai contratti collettivi vigenti;



Vista la Disposizione del Sindaco n. 9/2013 con cui vengono attribuite al Segretario Generale funzioni aggiuntive tra cui la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica (Area Dirigenza);

Considerato necessario confermare il Funzionario titolare della Posizione Organizzativa Esperto in materia di Pianificazione strategica e controlli in qualità di membro della Delegazione trattante e la possibilità che la delegazione possa essere integrata da altri membri come sopra esplicitato dalla richiamata DGC 134/2013;

Visto l'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 con il quale si dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Vista la delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite che, in merito all'ultimo punto soprarichiamato, chiarisce che "... ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9, comma 2 -bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna....";

Considerato che in merito alle somme non utilizzate del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno precedente era dubbio se queste fossero incluse o meno nel computo dell'importo 2010, dubbio dovuto anche ad indirizzi contrastanti da parte di Sezioni regionali della Corte dei Conti (Delibera Corte dei Conti Veneto n. 285/2011 e Delibera n. 58/2011 Corte dei Conti Puglia, Delibera Corte dei Conti Toscana 519/2011) e che, per ragioni di prudenza, tali poste sono state considerate nell'importo complessivo del fondo anno 2010;

Preso atto che la Circolare n. 21/2013 del MEF-RGS specifica che gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono, oltre a quelle individuate dalla delibera della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011, anche le risorse non utilizzate sia del fondo delle risorse decentrate che del fondo dello straordinario degli anni precedenti;

Vista la nota prot. 5401 del 13/05/2013 dell'ARAN – Direzione studi, Risorse e Servizi con cui, condividendo alcune soluzioni prospettate con il Ministero dell'Economia e Finanze – IGOP, sono individuate le modalità operative per la quantificazione delle riduzioni previste dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010;

Dato atto, in base a quanto espresso nella suddetta nota, che il vincolo, relativo al limite delle risorse nel fondo dell'anno 2010 e della automatica riduzione delle risorse rispetto alla riduzione del personale, viene inteso come "riduzione del limite del 2010" in proporzione alla diminuzione di personale in servizio nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo anno 2010 e a tale scopo è stato validato, insieme ad IGOP, un apposito "foglio di lavoro" tramite il quale prima si determina la riduzione del limite, poi si costituisce il Fondo con le risorse stabili nelle misure previste dai CCNL e storicamente determinate, ed infine si può procedere all' eventuale destinazione di ulteriori risorse aggiuntive entro il limite prima definito;



Ritenuto di dover condividere:

- l'esclusione delle somme non utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno precedente dal vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;
- gli orientamenti e le modalità operative definite dall'ARAN in accordo con l'IGOP che, nel definire l'ammontare delle eventuali risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, si terrà conto dei limiti e della sequenza del calcolo prima esplicitato, secondo un percorso diversamente articolato da quello adottato per i precedenti anni 2011 e 2012 ai cui atti si rinvia;

Preso atto del comma 4 e 5 dell'art. 4 del Decreto – legge 6 luglio 2012, 95 che dispongono quanto segue:

c. 4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

c. 5 (.....) i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Considerato che detti compensi dovuti dalle società in mano pubblica, come sopra individuate, ai dipendenti pubblici che siedono nei consigli di amministrazione non possono essere erogati direttamente al funzionario o dirigente che espleta l'incarico, ma devono essere corrisposti direttamente alla pubblica amministrazione designante, per poi confluire nel Fondo delle risorse decentrate;



Ritenuto necessario confermare i contenuti degli indirizzi definiti in atti precedenti, dando mandato alla Delegazione trattante di parte pubblica di condurre le trattative come di seguito specificato:

possibilità di destinare risorse, per l'anno 2013/2014, esclusivamente con riferimento agli aumenti stabiliti come obbligatori, tenendo conto dei limiti dei parametri e criteri di virtuosità stabiliti per le spese di personale da norme legislative e contrattuali al momento vigenti, ed in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di ogni disposizione normativa in materia di contenimento della spesa, in particolare tenendo conto della necessità di rispettare l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 (principio del cd. tetto del fondo e di riduzione proporzionale in base alla riduzione del personale) e l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 150/2009;

di incentivare la prestazione e il risultato del personale dirigente disponendo che per gli anni 2013/2014 le risorse dedicate alla retribuzione di risultato corrispondano ad un importo pari al 30% del totale delle risorse del fondo;

Preso atto comunque della necessità, una volta sottoscritta l'ipotesi di accordo sulla distribuzione, ovvero, nel caso di mancato accordo, sulla base della proposta di distribuzione presentata dalla delegazione di parte pubblica, dello svolgimento del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con i limiti complessivi di spesa da parte del Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e Tributi e del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dai rispettivi CCNL vigenti e della imputazione al bilancio annuale e pluriennale dei relativi oneri;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, in data 30.06.2014 in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Servizi finanziari e tributi in data 30.06.2014, in ordine alla regolarità contabile, limitatamente alla copertura finanziaria della spesa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del già richiamato D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle debite forme di Legge;

DELIBERA

1) di approvare la narrativa precedente che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica per il personale dirigente a trattare con le rappresentanze sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale la distribuzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2013/2014 sulla base della possibilità di destinare risorse esclusivamente con riferimento agli aumenti stabiliti come obbligatori, tenendo conto dei limiti dei parametri e criteri di virtuosità stabiliti per le spese di personale da norme legislative e contrattuali al momento vigenti, ed in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di ogni disposizione normativa in materia di contenimento della spesa, in particolare tenendo conto della necessità di rispettare l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 (principio del cd. tetto del fondo e di riduzione proporzionale in base alla riduzione del personale) e l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 150/2009;



3) di autorizzare l'integrazione del Fondo, in base all'art. 4 comma 4 e 5 del D.L. 95/2012, con i compensi dovuti dalle società in mano pubblica, come individuate in narrativa, ai dipendenti pubblici che siedono nei consigli di amministrazione (corrisposti direttamente alla pubblica amministrazione designante);

4) di dare mandato alla delegazione trattante di incentivare la prestazione e il risultato del personale dirigente disponendo che per gli anni 2013/2014 le risorse dedicate alla retribuzione di risultato corrispondano ad un importo pari al 30% del totale delle risorse del fondo;

5) di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali dirigenti contrattualmente previste.

Delibera altresì, a voti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.LGS 267/2000.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to il Segretario Generale Michele Pinzuti

f.to il Sindaco Matteo Biffoni